

AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2026

Parte Economica

La Rappresentanza dell'Amministrazione, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative e il dipendente dell'Ente, accordatasi sul presente incontro fissato per il giorno 15 luglio 2026 alle ore 13.00 presso la Sede dell'Ente sita in Imperia, Via Tommaso Schiva 11/19

- Visto il C.C.N.L. Del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 1998/2001;
- Visto il C.C.N.L. Del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2002/2005;
- Visto il C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici, biennio economico 2004/2005;
- Visto il C.C.N.L. Del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2006/2009;
- Visto l'art. 20 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448;
- Visto il C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici, biennio economico 2008/2009;
- Visto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018;
- Visti il D.lgs. n° 165/2001 ed il D.lgs. N° 150/2009;
- Visto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021;
- Visto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2022-2024;
- Considerato che l'ACPL è stato costituito dal 1° gennaio 2016 mediante fusione per incorporazione degli AACC di Sanremo e Savona nell'AC di Imperia e che la riorganizzazione dell'Ente e dei suoi Uffici, ripartiti sulle tre sedi degli ex AACC, ha comportato notevole complessità con relativa differenziazione di funzioni, attività e competenze dei dipendenti in ruolo, a parità di inquadramento, che ha comportato differenti percorsi di specializzazione, acquisita sul campo, dato il peculiare modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- Ravvisata la necessità che la presente attività negoziale si svolgerà con l'obiettivo di concludere un "accordo ponte" per l'anno 2026 nelle more del varo della parte giuridico-normativa, in analogia a quella che sarà disposta dall'ACI, Ente Federante gli Automobile Club, e che pertanto viene rimandata ad una prossima sessione negoziale in applicazione dell'art. 8 del vigente CCNL;
- Ritenuto di ultra attivare le disposizioni nel precedente CCI 2019 per corrispondere il salario accessorio al dipendente dell'Ente, che ammonta a n. 1 unità dal 01/05/2024;
- Vista la deliberazione n°7 di approvazione dell'aggiornamento del Fondo e delle delega al Direttore alla contrattazione sindacale come da determinazione n°7 di cui al verbale n. 1 del 26/01/2026 del Consiglio Direttivo dell'ACPL;
- Vista la nota di trasmissione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2026-2028 - Sezione AACC - e Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) del dipendente di Automobile Club – Assegnazione obiettivi anno 2026 di cui al prot. ACPL n° 151/2026 del 23/02/2026;
- Vista la ricezione controfirmata per accettazione della scheda degli obiettivi assegnati per l'anno 2026 dall'unico dipendente rimasto in forza all'Ente come da protocollo di entrata n°180/26 del 05/03/2026;
- Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo 2026, parte economica, sottoscritta in data 18/03/2026 con prot. 238/2026;
- Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'ipotesi avvenuta in data 19/03/2026 con prot. ACPL_U_241/2026 ai sensi dell'art. 8 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, non ha prodotto rilievi;
- Vista la deliberazione n°3 di cui al verbale n. 3 del 14/07/2026 del Consiglio Direttivo dell'ACPL di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva e della delega al Direttore alla firma del Contratto Collettivo Integrativo definitivo per l'anno 2026;

sottoscrivono

la seguente ipotesi di accordo per l'anno 2026:

1. Le parti hanno condiviso l'esigenza di aggiornare il fondo in applicazione all'art. 32 dell'ultimo CCNL sottoscritto riguardante il periodo 2022-2024 per l'anno 2026;
2. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente accordo ponte ha validità per l'anno 2026 e conserva la sua ultrattività fino alla stipulazione di successivi contratti.

Sono fatte salve specifiche materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi e decorrenze diverse.

Gli effetti del presente contratto decorrono a partire dal 01 gennaio 2026.

L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale in riferimento alla normativa nazionale ed ai CCNL 2022-2024.

La contrattazione integrativa, con riferimento agli istituti contrattuali rimessi a tale livello, si svolge in linea di principio, in un'unica sessione negoziale.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente accordo si rimanda ai CCNL di comparto in vigore.

TITOLO 2 – PARTE ECONOMICA

IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

Art. 2 – Costituzione del fondo

Il Fondo per il trattamento accessorio, previa asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 5 del 26/06/2019, è costituito giusta atto consiliare n. 2 del 26/06/2019 ed è stato adeguato in conseguenza alla ricezione della nota esplicativa dell'ARAN, Prot. E. n. 15081/2018, Registrata al MEF – RGS Prot. 233473 del 29/10/2018 – E, pervenuta con dalla Direzione Risorse Umane dell'ACI del 22 aprile 2020 in merito alle regole di costituzione del Fondo Risorse Decentrate di cui agli artt. 76 e 77 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, siglato il 12 febbraio 2018, che ha fornito istruzioni in merito alla decurtazione degli importi destinati a remunerare lo straordinario del Fondo Risorse Decentrate per l'esercizio 2020, e al passaggio alla posizione economica superiore C3 dell'unico dipendente rimasto in forza all'Ente.

Per il 2026, rispetto a quanto stanziato per il 2025, vengono decurtati € 420,10 per una dell' aumento previsto di cui all'art.32, tabella 7, pari all'1,28% del monte salari 2021 (tabelle 12 e 13 del conto annuale) in quanto per lo scorso anno 2025 tale aumento doveva essere compreso anche il precedente anno 2024 così come previsto dal CCNL per il triennio 2022-2024 e come da tabella sotto riportata:

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa	2025 - applicazione CCNL 2022-2024	2026 - applicazione CCNL 2022-2024
	Funzioni Centrali	Funzioni Centrali
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Fondo 2025	Fondo 2026
Fondo consolidato 2017	€ 26.981,82	€ 26.981,82
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		
Art. 89, c. 5 - CCNL 2016-2018 incremento 0,49% monte salari 2015 (€ 210.293,90)	€ 1.030,44	€ 1.030,44
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:		
RIA personale cessato 2018		
RIA personale cessato 2024	€ 1.369,29	€ 1.369,29
Art. 49, c. 3 - CCNL 2019-2022 incremento 0,81% monte salari 2018 (€ 92.583)	€ 749,92	€ 749,92
Art. 32, tabella 7 - CCNL 2022-2024-incremento 1,28% monte salari 2021 (€ 65.641,2) per anno 2024	€ 420,10	
Art. 32, tabella 7 - CCNL 2022-2024-incremento 1,28% monte salari 2021 (€ 65.641,2) per anno 2025	€ 420,10	
Art. 32, tabella 7 - CCNL 2022-2024-incremento 1,28% monte salari 2021 (€ 65.641,2) per anno 2026		€ 420,10
Art. 32, co. 2, - CCNL 2022-2024-incremento 0,22% monte salari 2021 (€ 65.641,2)	€ 72,21	€ 72,21
Risorse variabili = nessuna		
Decurtazioni del fondo:		
Decurtazione Indennità di Ente a carico del Fondo per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 1.689,86	-€ 1.689,86
Decurtazione per trasferimento in mobilità il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 5.874,30	-€ 5.874,30
decurtazione Indennità di Ente a carico del Fondo per pensionamento il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 1.689,86	-€ 1.689,86
Decurtazione per pensionamento il 01/06/2018 di n°1 dipendente	-€ 3.844,28	-€ 3.844,28
Decurtazione risorse destinate allo straordinario artt. 76 e 77 CCNL 2016/2018 del 12/02/2018 (99 ore annue complessive per n°1 dipendente)	-€ 750,00	-€ 750,00
Decurtazione per trasferimento in mobilità il 01/05/2024 di n°1 dipendente	-€ 7.580,03	-€ 7.580,03
Decurtazione Indennità di Ente in quanto a carico del bilancio per n°1 dipendente	-€ 1.689,96	-€ 1.689,96
Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
a) Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione ridotta per le relative decurtazioni quantificate nella sezione II	€ 7.925,59	€ 7.505,49
b) Totale risorse variabili	/	/
c) Totale Fondo	€ 7.925,59	€ 7.505,49

A detto fondo sono state quindi attribuite complessivamente risorse economiche pari a € 7.505,49 il cui regolare stanziamento è previsto nel budget 2026 .

Art. 3 – Utilizzo Fondo risorse decentrate

Il presente accordo disciplina l'utilizzo del Fondo ai sensi del CCNL 2022-2024 relativamente alle disposizioni che possono trovare applicazione nello specifico contesto dell'Ente.

Il Fondo , pari a € 7.505,49 è così destinato:

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2025	
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo	
Quote del fondo destinate a finanziare le differenze stipendiali da C1 a C3 (art. 49 c.2 - CCNL 2019-2022)	
€ 192,02 per n°1 dipendente per 13 mensilità	€ 2.496,26
Totale Sezione I	€ 2.496,26
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale	
Indennità per oneri rischi e disagi (compensi a carattere indennitario)	€ 1.250,00
Compensi incentivanti	€ 3.759,23
Totale Sezione II	€ 5.009,23
Destinazioni ancora da regolare	
Nessuna	
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposte a certificazione	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo (Sezione I)	€ 2.496,26
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della Sezione II	€ 5.009,23
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale del Fondo	€ 7.505,49

Art. 4 – Compensi per rischi e che comportano disagi ed oneri.

In applicazione dell'art. 32 del CCNL 1998/2001 le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi:

- Compenso per Maneggio valori/Cassa € 5,00 giornalieri
- Compenso per Trasporto valori € 3,50 giornalieri
- Cassiere Principale € 3,60 giornalieri

Art. 5 – Lavoro straordinario

Le parti concordano che le prestazioni straordinarie saranno autorizzate dal Direttore solo in caso di impellenti e improcrastinabili situazioni lavorative e in emergenza. Si precisa che il numero annuo massimo delle ore straordinarie individuali in ogni caso non può superare il limite delle 200 ore previsto dall'art. 25 – Lavoro straordinario e riposi compensativi - del vigente CCNL con applicazione dell'art. 69 – Struttura della retribuzione, di cui al Titolo VIII (Trattamento economico). Pertanto nel presente accordo non sono previste maggiorazioni al citato limite orario.

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono, in alternativa, qualora non remunerate, dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Per quanto indicato nell'art. 2 – Costituzione del Fondo del presente CCI, le somme per la remunerazione dello straordinario sono state stanziare in una voce di bilancio dedicata, in quanto non afferiscono più al Fondo per le risorse decentrate.

Art. 6 – Obiettivi incentivanti

Le parti concordano:

- ✓ I target saranno monitorati dalla Direzione e valutati proporzionalmente al grado di raggiungimento degli obiettivi, ferma restando la soglia minima per ognuno di essi pari al 52%.
- ✓ La corresponsione del saldo del fondo per i compensi incentivanti sarà corrisposta entro il primo semestre dell'anno successivo sulla base del verbale direttivo da emettere entro tale periodo.

Fondo di Produttività Collettiva € 3.759,23**Progetti per attività anno 2026**

Definizione obiettivi Anno 2025 Struttura	Codice attività	Attività	Obiettivi	Peso indicatori	Target
<u>Sede operativa Sanremo:</u> Coordinamento Sedi Operative ACPL (Imperia, Savona, Sanremo) per attività associative, fidelizzazione, implementazione data base archivi, aggiornamento normativo, procedure e applicativi Partecipanti: Mario Maiolino	5a	Produzione tessere associative al netto di FacileSarà e Ready 2go: Dato 2025 n. 5.186 soci di sportello (PL001/002-003-008) (°) Obiettivo 2026: Totale soci 5.320	<u>>134</u>	30%	100%
	5b	Produzione nuove tessere fidelizzate (PL001/002-003-008)	<u>>100</u>	20%	
	6	Formazione (°°)	40 ore di formazione su piattaforma PA Syllabus	50%	

(°) per soci di sportello si intende la produzione delle sedi ACPL, codici PL001/002-003-008, canali Sportello, con esclusione dei canali Ready2Go e Facile Sarà, quali risultanti dalle tabelle consuntive ricevute dall'account della Direzione Territorio e Network ACI nel mese di gennaio 2027

(°°) Formazione: obbligatoria per l'anno 2026 per il personale della PA

Nella definizione degli obiettivi si è tenuto conto degli obiettivi di performance di Ente legati alla produzione associativa e assegnati per il 2026 al Direttore dalla Sede Centrale ACI .

L'Ente aderisce al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) dell'ACI, aggiornato nella sua ultima versione con atto consiliare n. 4 del 18 dicembre 2020.

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri impieghi del fondo, il relativo residuo incrementa la quota destinata al fondo di produttività e sarà distribuita all'unico dipendente in servizio.

I target saranno monitorati dalla Direzione e valutati proporzionalmente al grado di raggiungimento degli obiettivi.

La corresponsione del saldo del fondo per i compensi incentivanti sarà corrisposta nel corso del 1^ semestre dell'anno successivo sulla base del verbale direttivo da emettere entro il medesimo periodo.

Il Fondo di cui all'art. 3 del presente CCI destinato alla produttività collettiva è pari a totali **€ 3.759,23** e sarà distribuito secondo il grado di raggiungimento dei risultati e con le seguenti modalità:

A) Struttura sede operativa Sanremo: – budget assegnato € 3.759,23 (euro tremilasettecentocinquantanove/23) – peso totale 100%.

Ai progetto partecipa l'unico dipendente insediato nella sede operativa di Sanremo.

L'obiettivo del progetto è suddiviso in quattro sotto-obiettivi (Produzione tessere associative – peso relativo 20%, Produzione nuove tessere fidelizzate – peso relativo 15%, implementazione data base email – peso relativo 15%, Formazione – peso relativo 50%) con un peso complessivo pari al 100% del totale e consiste nel coordinare, monitorare con lo scopo di mantenere/incrementare la produzione associativa, col e mail degli sportelli dedicati presso le tre sedi operative, e nella formazione .

Art. 8 – Performance organizzativa e individuale

Come si evince dalle attività programmate e dagli indicatori e target assegnati, i compensi saranno erogati solo a completamento delle stesse ed in proporzione agli obiettivi raggiunti in base al grado di partecipazione del dipendente interessato, rilevato dalla Direzione.

Art. 9 – Gestione dei residui

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri utilizzi del fondo, il relativo residuo dovuto all'assenza in servizio, non incrementa la quota del fondo destinata al fondo di produttività e non sarà distribuita all'unico dipendente rimasto in servizio all'Ente .

In caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi la quota parte legata alla produttività collettiva costituirà anch'essa un' economia di bilancio.

Art. 10 – Progressioni economiche orizzontali (PEO)

Per la presente contrattazione non sono previste progressioni economiche orizzontali.

Art. 11 – Disposizioni finali

Si richiama l'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 per evidenziare che, nei per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Qualora si dovessero verificare fenomeni non dipendenti da colpe o negligenze del dipendente interessato, tali da influire sul pieno raggiungimento degli obiettivi, se ne dovrà tener conto in maniera proporzionale rispetto alla quantità di tempo del loro manifestarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Imperia, 15/07/2026
Prot. ACPL n° 587/2026

PER L'AMMINISTRAZIONE

F.to Il Direttore – Massimo Gazzano

PER LE DELEGAZIONI SINDACALI

F.to FP CISL – Domenico Mafera

IL DIPENDENTE

F.to Mario Maiolino